

# Comune di Borriana

PROVINCIA DI BI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

### OGGETTO:

**Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, sita in Piazza Mazzini n.16.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione in materia, vennero convocati in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, i Signori in appresso che all'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. GUERRIERO FRANCESCA - Presidente	Sì
2. PEZZANA SILVIA - Vice Sindaco	Sì
3. PEDRAZZO STEFANO - Assessore	Giust.
4. DOMENEGHETTI SILVIA - Consigliere	Sì
5. GILARDO MASSIMO - Consigliere	Sì
6. ROSA FEDERICA - Consigliere	Sì
7. AUFIERO GASPARE - Consigliere	Sì
8. COCCI PAOLA - Consigliere	Sì
9. TEDESCO SALVATORE - Consigliere	Sì
10. BIROCCO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
11. PIETRANTONIO MARCELLO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra GUERRIERO FRANCESCA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi.

RICHIAMATO l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e smi, che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionali o sottoposti a vigilanza (lettera g).

RICHIAMATO il D.Lgs.n.175/2016, emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100.

VISTO che ai sensi dell'art.4 comma 1 predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n.50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n.50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*.

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs.19 agosto 2016 n.175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art.24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art.20 del TUSP, con cadenza periodica annuale entro il 31 dicembre.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 28/9/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 del D.Lgs.19 agosto 2016, n.175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100".

VISTO in particolare l'art.20 del D.Lgs.19 agosto 2016 n.175 il quale dispone (fermo restando quanto previsto dall'art.24, comma 1) che le amministrazioni pubbliche devono annualmente, con proprio provvedimento effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 TUSP".

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.4 comma 9 bis del TUSP è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art.3-bis, d.l.n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art.20 del TUSP.

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

VISTE le Linee Guida pubblicate in data 23 novembre 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in concerto con la Corte dei Conti, recanti chiarimenti in merito all'applicazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) ai fini della procedura di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da adottare ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP.

VISTI gli appositi Indirizzi, condivisi con la Corte dei Conti, che la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), individuata presso il Dipartimento del Tesoro, ha fornito per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2019 – che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art.20, commi 1 e 2, del TUSP.

TENUTE CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

PRESO ATTO della ricognizione ordinaria svolta nell'anno 2019 deliberata con atto di Consiglio n.28 del 27/12/2019 nella quale, previa analisi dei dati richiesti dal TUSP, veniva stabilito il mantenimento senza interventi per tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2018.

ATTESO che, come si desume dagli allegati al presente atto, anche per le partecipazioni detenute al 31/12/2019 si prevede il mantenimento delle stesse senza interventi.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i
- il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità.

PER le motivazioni sopra esposte.

DOPO ampia ed esauriente discussione.

RICHIAMATI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati.

CON votazione palese, unanime e favorevole

## **DELIBERA**

- 1) - di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Borriana detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art.20 del D.Lgs.19 agosto 2016, n.175 come modificato dal D.Lgs.n.100/2017 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) - di dare atto che non sussistono partecipazioni indirette soggette alle disposizioni del TUSP in quanto il Comune di Borriana, singolarmente inteso, non può adottare scelte di razionalizzazione o linee di indirizzo univoche sulle società a partecipazione indiretta possedute dalle società "tramite";
- 3) - di dare atto che dalla ricognizione effettuata non ricorre alcuna delle situazioni che, a norma dell'art.20, comma 2, del richiamato D.Lgs.175/2016, determinano la necessità di adottare specifici piani di razionalizzazione, fusione o soppressione relativamente alle società sopra elencate;
- 4) - di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'allegato A);
- 5) - di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art.20 comma 3 del T.U.S.P.

Successivamente, al fine di rendere immediatamente operativo il presente deliberato

CON votazione palese, unanime e favorevole

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 c.4 D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**

Firmato digitalmente  
GUERRIERO FRANCESCA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA